

Gommone Laguna Club Venezia

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione ricreativa culturale denominata "Gommone Laguna Club Venezia" siglabile GLCV e di seguito indicata come "Associazione". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione non persegue scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale in via Monte Abetone 20 - 30173 Favaro Veneto, nel comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. L'Assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti più particolari. Lo Statuto vincola all'osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 3 - Scopi statutari

Scopi dell'Associazione sono:

- Promuovere la versatilità e la sicurezza del gommone nell'ambito della navigazione da diporto
- Sviluppare l'attività nautica organizzando navigazioni giornaliere, crociere, raid ed ogni altra attività che implichi l'uso del gommone
- Creare una cultura marinara mirata alla sicurezza della navigazione e al rispetto dell'ambiente
- Organizzare occasioni aggregative tra gli associati

A tali finalità si aggiunge un particolare interesse per tutte le iniziative tendenti a rivalutare l'ambiente lagunare di Venezia e le sue tradizioni, promuovendo o appoggiando ogni attività rivolta a tale scopo.

Articolo 4 - Soci

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto di:

- Eleggere gli Organi sociali ed essere eletti negli stessi
- Essere informati sulle attività dell'Associazione
- Prendere visione dell'ordine del giorno delle Assemblee, del rendiconto economico, di consultare i verbali
- Votare in Assemblea purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I Soci hanno il dovere di:

- Rispettare lo Statuto e il Regolamento interno
- Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto
- Versare la quota associativa secondo l'importo e nei termini stabiliti

Articolo 6 - Recesso ed esclusione

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea.

Il Socio il cui comportamento può risultare dannoso all'immagine dell'Associazione può esserne escluso su proposta del Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La convocazione può avvenire a mezzo servizio postale o comunicazione elettronica, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quarto dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, le qualità delle persone e ogni volta che l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea e dà corso all'ordine del giorno; il Segretario dell'Associazione verbalizza i lavori.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca i Revisori dei conti
- delibera sull'esclusione degli aspiranti soci che ne facciano appello dopo la decisione del Consiglio Direttivo. Delibera sull'esclusione degli associati che ne facciano appello dopo la decisione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Articolo 10 - Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea, conferendo delega scritta ad altri Soci. Ciascun Socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Con una prima votazione viene eletto il Presidente e con una immediata seconda votazione vengono eletti i rimanenti quattro membri del Consiglio Direttivo. Con una terza votazione i tre Revisori dei conti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se raggiungono la metà più uno dei consensi dei presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria approva eventuali modifiche al Regolamento interno raggiungendo la metà più uno dei consensi dei presenti in proprio o in delega.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto e raggiungendo la metà più uno dei

consensi; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i Soci. Nella riunione successiva alla nomina, in seno al Consiglio Direttivo vengono nominati il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore delle attività nautiche ed il Coordinatore delle attività sociali.

Dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante email, sms o altri sistemi elettronici di comunicazione con preavviso di almeno sette giorni ogni volta lo ritiene opportuno; oppure su richiesta di almeno due consiglieri. Nella convocazione è stabilita data, ora e ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti. Esso delibera con la maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di impossibilità. Redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; archivia tutti i documenti riguardanti la vita dell'Associazione; organizza la segreteria; redige ed aggiorna il Libro degli associati.

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere redige ed aggiorna i libri contabili, la cassa e l'eventuale conto corrente bancario; riceve ed annota ogni entrata finanziaria. Egli ha autonomia decisionale nell'autorizzare le piccole spese attinenti la gestione della segreteria. Ogni altra spesa è autorizzata dal Consiglio Direttivo. Egli redige il bilancio di consuntivo, che viene sottoposto ai Revisori dei conti prima di essere presentato all'Assemblea per l'approvazione. Il bilancio di preventivo viene redatto dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 15 - Coordinatore delle navigazioni

Il Coordinatore delle navigazioni propone le navigazioni da inserire a calendario. Organizza le stesse avvalendosi della fattiva collaborazione dei Soci da lui indicati di volta in volta. Intrattiene rapporti con altre analoghe associazioni nautiche per l'organizzazione di attività nautiche svolte in collaborazione.

Articolo 16 - Coordinatore delle attività sociali

Il Coordinatore delle attività sociali propone corsi, incontri e momenti di aggregazione. Per lo svolgimento dei corsi e degli incontri può avvalersi di persone estranee all'Associazione. Per l'organizzazione dei momenti di aggregazione si avvale della fattiva collaborazione dei Soci da lui indicati di volta in volta

Articolo 17 - Revisori dei conti

In numero di tre, sono nominati dall'Assemblea tra i Soci, con funzione di verifica e controllo del bilancio. Analogamente ai membri del Consiglio Direttivo, durano in carica due anni. Esaminano il bilancio consuntivo, valutando che le spese siano state mirate al perseguimento degli scopi statutari e congrue al bilancio preventivo. Redigono una relazione nella quale esprimono le loro valutazioni. Tale documento accompagna il bilancio di consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione

Articolo 18 - Quote e contributi da Soci

La quota di iscrizione annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e consente di godere dei diritti di cui all'articolo 5 ed obbliga il Socio ai doveri contemplati nel medesimo articolo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.

Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì un contributo annuale che il Socio è tenuto a corrispondere per accedere alle attività nautiche dell'Associazione.

Ogni Socio può comunque e in qualsiasi momento corrispondere contributi volontari e spontanei.

Articolo 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi da Soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi da collaborazioni nautiche e convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa dalla legge

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita. Essa ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 21 - Anno sociale e finanziario

Anno sociale e anno finanziario coincidono. Esso va dal 1[^] gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione decorrono dal 1[^] gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Tesoriere in seno al Consiglio Direttivo, verificato dai Revisori del conti e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei tempi opportuni; ove possibile in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 10. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le disposizioni di legge vigenti alla data dello scioglimento.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.